



Decreto Dirigenziale n. 19 del 13/01/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

CUP 8988 - ISTANZA PROT. REG. N. 260309 DEL 13.05.2021 PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 27 BIS DEL D.LGS. N. 152/2006 PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER PRODUZIONE ENERGIA DA FONTE SOLARE (PARCO FOTOVOLTAICO) DA 9 MWP DENOMINATO BENEVENTO 10 DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI BENEVENTO" - PROPONENTE RESIT BN10 S.R.L. PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 27 BIS DEL D.LGS. N. 152/2006. DINIEGO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. il titolo III della Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. detta norme in materia di impatto ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul B.U.R.C. n.77 del 16 dicembre 2011, è stato approvato il nuovo “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania” e, da ultimo, con D.G.R.C. n.48 del 29/01/2018, pubblicata sul B.U.R.C. n.11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF 50.17.92 “Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali”;
- c. il D.Lgs. n.104 del 16/06/2017, emanato in attuazione della Direttiva 2014/52/UE, ha apportato modifiche alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale prevista nel Titolo III della Parte Seconda del D. Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- d. a seguito dell’entrata in vigore del sopra citato D. Lgs. n. 104/2017 sono stati emanati con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017, pubblicata sul BURC n. 83 del 16/11/2017, i nuovi “Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania” in ultimo adeguati con Delibera di Giunta Regionale n. 613 del 28.12.2021;
- e. con il DL n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in L. n. 120 dell’11 settembre 2020 convertito in L. n. 108 del 29 luglio 2021 sono state introdotte delle modifiche alla parte seconda del Dlgs 152/2006; f. il DL n. 77 del 30 maggio 2021 convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 ha da ultimo modificato la parte seconda del D.lgs. 152/2006;
- f. il DL n. 77 del 30 maggio 2021 convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 ha da ultimo modificato la parte seconda del D.lgs. 152/2006;
- g. ai sensi dell’art. 14, comma 4 della L. n. 241/1990 così come modificata dalle disposizioni del D.Lgs. n.104 del 16/06/2017 prevede che *“Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell’ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- h. ai sensi dell’art. 27-bis, comma 7 del richiamato D. Lgs. n. 152/2006 *“l’autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 [...]”* ed inoltre *“la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale...”*;
- i. con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018 il rappresentante Unico della Regione Campania per le Conferenze di Servizi indette ai sensi dell’art. 14 comma 4 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. è stato individuato nella figura del Dirigente dello Staff 50 17 92 Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali;

CONSIDERATO CHE

- a) con nota acquisita al protocollo n. 260309 del 13.05.2021 la società Società RESIT BN10 S.r.l. (di

seguito: la Società proponente) con sede legale in Roma alla via Lungo Tevere Flaminia 74, cap 0056, P.IVA 15228041008, ha avanzato istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 relativamente al progetto denominato *“Impianto fotovoltaico per produzione energia da fonte solare (parco fotovoltaico) da 9 MWp denominato BENEVENTO 10 da realizzarsi nel Comune di Benevento”*

- b) l'istante ha individuato le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, ed indicato i relativi soggetti competenti;
- c) il procedimento avviato con la suddetta istanza si è svolto secondo le modalità di cui all'art. 27- bis del D.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. come protempore vigente;
- d) è stata convocata la Conferenza di servizi, giusta nota prot. PG/2022/029151 del 03/06/2022, le cui sedute si sono svolte in data 22/07/2022, 03/10/2022, 18.10.2022, 02/11/2022;
- e) l'iter del procedimento svolto è dettagliatamente descritto al punto “Iter del procedimento” del Verbale della Conferenza di Servizi del 02/11/2022 (con allegati), che allegato al presente provvedimento (Allegato 1) ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- f) la documentazione tecnica ed amministrativa relativa al procedimento è integralmente pubblicata e consultabile all'indirizzo web
http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8988_prot_2021.260309_del_13-05-2021.via
- g) in relazione al rilascio di provvedimenti abilitativi richiesti dal proponente e di competenza di Enti e/o Amministrazioni della Regione Campania, il parere univoco e vincolante in sede di Conferenza di Servizi è stato espresso dal Rappresentante Unico della Regione Campania individuato, per le Conferenze di Servizi di cui all'art. 14, comma 4, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 48 del 29 gennaio 2018;
- h) in relazione al rilascio di provvedimenti abilitativi richiesti dal proponente e di competenza di dello Stato, il MISE Ispettorato Territoriale della Campania ha comunicato con nota prot. 68856 del 14/06/2022 la nomina del funzionario Salvatore Scognamiglio quale Rappresentante Unico delle Amministrazioni Periferiche dello Stato;

RILEVATO CHE:

Nel corso della Conferenza di Servizi in particolare è emerso quanto segue.

- a) Durante la prima seduta tenutasi in data 22.07.2022, come si evince dal relativo verbale trasmesso a tutti i soggetti coinvolti con nota prot. PG/2022/0406686 del 08/08/2022, è stata rappresentata la necessità da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Benevento e Caserta, sulla scorta della documentazione integrativa trasmessa dal proponente ed acquisita al prot. regionale n. 283465 del 30/05/2022, di eseguire saggi archeologici prima dell'emissione del competente parere. Nella medesima riunione il proponente ha chiesto, analogamente ad altri procedimenti, di poter eseguire i saggi archeologici dopo l'emissione del parere della Soprintendenza e prima dell'inizio dei lavori. Il delegato della Soprintendenza per gli aspetti archeologici in riscontro alla richiesta del proponente di esecuzione di saggi archeologici dopo il parere definitivo e prima dell'inizio dei lavori ha rappresentato che per un precedente procedimento di Paur nel territorio del Comune di Benevento i lavori sono stati bloccati per il rinvenimento di reperti archeologici;
- b) Nel corso della seconda seduta della conferenza di servizi tenutasi in data 03.10.2022, nel relativo

verbale trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento con nota prot. PG/2022/0493265 del 10/10/2022, il Rappresentante della Soprintendenza Arch. Leva evidenzia quanto già verbalizzato nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi del 22.07.2022 e quanto rappresentato con successiva nota prot. MIC|MIC_SABAP CE_UO13|16/09/2022|0019790-P trasmessa in data 20.09.2022, ribadendo la necessità dell'esecuzione dei saggi archeologici ai fini dell'espressione del parere di competenza ricadendo le opere in area a rischio archeologico e specificando che non ci sono soluzioni alternative ai saggi. Nella medesima seduta il proponente ribadisce la disponibilità all'esecuzione dei saggi archeologici prima dell'inizio dei lavori e richiama il certificato di destinazione urbanistica del Comune da cui risulta che l'area è gravata da vincolo archeologico di tipo B. In riscontro a quanto rappresentato dal proponente il dott. Foresta, delegato della Soprintendenza per gli aspetti archeologici, ribadisce quanto richiesto dall'Arch. Leva rappresentando che dalla VIARCH, trasmessa dallo stesso proponente, e che rappresenta studio di maggiore dettaglio rispetto alla mappatura riportata sul PUC, parte dell'area di progetto risulta interessata da rischio archeologico medio-alto pertanto ritiene che l'esecuzione dei saggi archeologici sia necessaria ai fini dell'espressione del competente parere. Dopo ampia discussione il proponente acconsente all'esecuzione dei saggi richiesti dalla Soprintendenza prima dell'emissione del parere. I convenuti concordano di rimandare l'espressione dei pareri, previsto all'ordine del giorno della seduta e di aggiornarsi alla prossima riunione che viene concordata per il giorno 18 ottobre 2022 per consentire l'avvio dei saggi archeologici. Viene concordata la tempistica per dare inizio ai saggi archeologici. Altresì in chiusura della riunione il proponente dichiara di manlevare l'Amministrazione dalla responsabilità per l'eventuale differimento dei tempi previsti per la conclusione della Conferenza di Servizi e per l'emanazione del PAUR.

- c) Nel corso della terza seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 18.10.2022, come riportato nel relativo verbale pubblicato sulla pagina web regionale e trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento con nota prot. PG/2022/0516176 del 20/10/2022, viene chiesto al proponente di illustrare lo stato di attuazione dei saggi archeologici.
- L'ing. Nicolalessandro Rocca illustra le attività svolte e conclude come segue: *“Alla luce dei chiarimenti disposti e degli elementi offerti, si chiede che il procedimento venga chiuso con esito positivo e con le prescrizioni richieste dagli Enti, tra cui l'esecuzione dei saggi per la verifica dell'interesse archeologico, da avviarsi subito ed eventualmente completarsi prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto.”*
 - L'Arch. Leva rappresenta che la Soprintendenza ha espresso la necessità di acquisire i risultati dei saggi archeologici prima dell'espressione del parere di competenza, già nella riunione del 22.07.2022, quando ad ogni partecipante è stato richiesto di rappresentare eventuali criticità al rilascio dei competenti pareri e nulla osta, la richieste dell'esecuzione dei saggi è stata ribadita ulteriormente con nota prot. 19790 del 16.09.2022 trasmessa in data a 20.09.2022 e nella riunione della Conferenza del 03.10.2022 pertanto, atteso che oggi i saggi archeologici non sono stati eseguiti, chiede di procedere con l'espressione dei pareri.
 - L'arch. De Falco Dirigente della UOD 500203 della Regione Campania rappresenta che l'istruttoria tecnica è volta a verificare se una data area è idonea a sostenere un progetto, gli Enti/Amministrazioni sono chiamati a tutelare i beni dello Stato quali quelli archeologici pertanto o si eseguono i saggi archeologici oppure il preminente interesse archeologico è superiore alla realizzazione del progetto anche di un fotovoltaico. Aggiunge che la Soprintendenza ha richiesto l'esecuzione dei saggi archeologici prima dell'espressione del parere competente al fine di superare un eventuale parere negativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.
 - L'ing. Rocca Ugo si dichiara disponibile all'esecuzione dei saggi archeologici ma in un altro momento ovvero prima dell'inizio dei lavori.
 - Il Responsabile del Procedimento e la Dirigente dello Staff 501792 rappresentano che l'Amministrazione procedente, come anche concordato con i partecipanti alla conferenza di servizi, in pieno spirito collaborativo, ha posticipato l'espressione dei competenti pareri prevista per la data del 03.10.2022 per consentire al proponente di eseguire o quanto meno dare inizio ai saggi archeologici richiesti, già alla data del 22.07.2022, dalla Soprintendenza con conseguente

responsabilità derivante in ordine al differimento del termine previsto per la chiusura della Conferenza di Servizi previsto alla data del 20.10.2022.

- o La Conferenza di servizi prende atto che alla data del 18.10.2022 i saggi archeologici richiesti dalla Soprintendenza anche ai fini del superamento di un eventuale parere negativo ai sensi della L.241/90, non sono iniziati e che la società, ancora in data odierna, chiede che il procedimento venga chiuso con esito positivo e con le prescrizioni richieste dagli Enti, tra cui l'esecuzione dei saggi per la verifica dell'interesse archeologico, da avviarsi subito e da completarsi prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto.

Vengono espressi i seguenti pareri:

- L'arch. Leva per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Caserta e Benevento, richiamato quanto già rappresentato con nota prot. 19790 del 16.09.2022, considerato che dalla documentazione trasmessa dallo stesso proponente risulta che gli interventi di progetto ricadono nell'areale dove è stato ipotizzato che si trovi il tracciato dell'antica Via Appia, considerato che dalla prima richiesta del 22.07.2022 di esecuzione di saggi archeologici preventivi il proponente non si è adoperato come richiesto per l'esecuzione dei saggi, il parere ai sensi dell'art. 28, comma 4, del D.lgs. 42/04 e dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016 è negativo. L'arch. Leva rappresenta che il progetto all'esame della Conferenza di Servizi non è compatibile con la tutela del bene archeologico.
- Lo Staff 501792 chiede se il parere negativo della Soprintendenza rientra nella fattispecie dell'art. 26 co.2 del D.lgs. 42/2004.
- L'Arch. Leva dà lettura dell'art. 26 del D.lgs. 42/2004 che recita al comma 2: *“Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.”* e conferma che il **parere negativo** della Soprintendenza rientra nella fattispecie del citato art. 26 co.2 del D.lgs. 42/2004.
- La dirigente dello Staff 501792 (Autorità competente in materia di VIA Regionale) come conseguenza del parere negativo espresso dal rappresentante della Soprintendenza con le relative motivazioni compreso il richiamo alla fattispecie in esame all'art. 26 co.2 del D.lgs. 42/04 e di tutto quanto sopra dichiarato dallo stesso, in applicazione dell'art. 26 co.2 del D.lgs. 42/2004 che, tra l'altro, in tale eventualità, prevede il potere inibitorio della Soprintendenza, esprime **parere negativo** di Valutazione di Impatto Ambientale.
- La Dirigente della UOD 50203 esprime il seguente parere:
“Visto il parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale reso ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 42/2004, considerato che:
 - *il progetto ricade in area di interesse archeologico ai sensi della lettera m), comma 1 dell'art. 142 del D.lgs. 142/2004;*
 - *la Soprintendenza, nel corso della Conferenza dei Servizi ha condotto la propria attività istruttoria svolgendo i propri poteri di vigilanza con correttezza ed attenzione verso l'iniziativa del proponente suggerendo specifiche indicazioni di modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso;*
 - *vista la perdurante volontà della società proponente a non effettuare le necessarie verifiche per accertare la compatibilità dell'intervento con la presenza del vincolo archeologico, verifiche richieste dalla Soprintendenza per preservare gli interessi pubblici quale la tutela di una un'importante testimonianza del passato remoto quale il tracciato della Via Appia;*
*si esprime **parere negativo** per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003”*
- L'Arch. Iadicicco esprime per il Comune di Benevento **parere favorevole** richiamando la precedente nota prot. 0101304 del 03.10.2022.
- Il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Periferiche dello Stato, ai sensi del comma 4 dell'art. 14-ter della L. 241/90, richiamati i nulla osta e le comunicazioni di non competenza agli atti del procedimento resi dalle Amministrazioni periferiche dello Stato, visto il parere non favorevole sopra reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le

Province di Caserta e Benevento e le relative motivazioni attinenti alla tutela dell'interesse archeologico, ritiene prevalente il parere della Soprintendenza ed esprime parere univoco e vincolante **non favorevole** al progetto in argomento.

- Il Rappresentante Unico della Regione Campania nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art.14, comma 4, della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., visto il parere negativo sopra reso di Valutazione di Impatto Ambientale in applicazione dell'art. 26, comma 2 del D.lgs. 42/2004, sulla base dei pronunciamenti degli Uffici Regionali già agli atti del procedimento e di quelli sopra resi nella odierna seduta della Conferenza di Servizi esprime il seguente parere univoco e vincolante: *"Valutati tutti i pareri sopra elencati e i contributi forniti dagli uffici regionali comparativamente, si è addivenuti ad un giudizio di prevalenza che si concretizza, per le motivazioni seguenti e per quelle contenute nei singoli pareri non favorevoli citati, in un parere **non favorevole** alla realizzazione del progetto inerente la costruzione e l'esercizio dell'Impianto fotovoltaico per produzione energia da fonte solare (parco fotovoltaico) da 9 MWp denominato BENEVENTO 10 da realizzarsi nel Comune di Benevento" oggetto dell'istanza presentata dalla Resit BN10 s.r.l. ed oggetto del presente procedimento attivato ai sensi di quanto previsto dall'art.27-bis del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.. A tal uopo si è tenuto conto della rilevanza e delle motivazioni dei pareri espressi, del ruolo che i diversi uffici regionali assumono in sede di conferenza, nonché delle leggi di settore. In tale ottica è stato ritenuto prevalente il parere non favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale ed il parere non favorevole con le relative motivazioni, espresso dalla U.O.D. 50.02.03 "Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green economy e Bioeconomia" della Regione Campania in relazione all'emanazione del provvedimento di autorizzazione unica ex art.12 del D.lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii. (alla quale ultima è attribuito dalle norme di settore carattere di riferimento di primario rilievo ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili)".*
- Ai sensi dell'art. 14 quater della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento visti i pareri agli atti, vista la posizione espressa dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato, dal Rappresentante della Regione Campania e le posizioni espresse dai Rappresentanti Unici delle Amministrazioni e degli Enti in seno alla conferenza di servizi, visti gli assensi senza condizioni acquisiti ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990 conclude come segue *"considerato che:*
 - *seppur nella divaricazione delle posizioni in seno alla conferenza di servizi si è svolto il contraddittorio inerente alla vicenda in esame;*
 - *tutti i soggetti intervenuti alla conferenza hanno avuto la possibilità di percepire i contenuti, le motivazioni e gli effetti dei pareri non favorevoli avendo la facoltà di controdedurre;*
 - *La Soprintendenza ha indicato nell'esecuzione dei sondaggi archeologici il superamento dell'eventuale parere non favorevole;*
 - *Nel corso della odierna riunione il proponente ha ribadito di non voler eseguire i saggi archeologici prima dell'espressione dei competenti pareri, pertanto non accogliendo la richiesta reiterata della Soprintendenza dell'esecuzione dei saggi archeologici prima del competente pronunciamento.*
 - *I saggi archeologici preventivi richiesti dalla Soprintendenza non sono stati né eseguiti, né avviati dal proponente e che gli stessi costituiscono attività connessa alla tutela archeologica e pertanto alla tutela del bene culturale.*

*Per quanto visto e considerato ritiene prevalenti i pronunciamenti non favorevoli di Valutazione di Impatto Ambientale, della UOD 500203 della Regione Campania, della Soprintendenza, del Rappresentante Unico Regionale e del Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato espressi in sede di Conferenza di Servizi in quanto si ritiene abbiano un peso specifico superiore alle altre per l'importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto, pertanto determina la conclusione con esito **non favorevole** della Conferenza di Servizi in ordine al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per il progetto Impianto fotovoltaico per produzione energia da fonte solare (parco fotovoltaico)*

da 9 MWp denominato BENEVENTO 10 da realizzarsi nel Comune di Benevento” – Proponente RESIT BN10 S.r.l.”

d) Nel corso della quarta ed ultima seduta della Conferenza di servizi tenutasi in data 02.11.2022, come si evince dal relativo verbale che costituisce il Rapporto Finale, allegato al presente provvedimento, si dà atto delle osservazioni trasmesse dal proponente in data 28.10.2022 e pubblicate sulla pagina web regionale al link dedicato al procedimento in argomento.

- In riscontro alle osservazioni del proponente interviene il delegato della Soprintendenza per gli aspetti archeologici, come riportato puntualmente nel Rapporto Finale del 02.11.2022, rappresentando, tra l'altro, che *“(…)Le indicazioni archeologiche fornite dalle indagini non invasive del proponente e i dati derivati dall'attività di tutela della Soprintendenza hanno permesso di definire un quadro di elevato rischio archeologico per un'area che nell'antichità doveva essere attraversata dalla via Appia, occupata da insediamenti complessi e percorsa da un fitto sistema stradale. Nelle immediate vicinanze dell'opera in progetto sono state portate alla luce, durante l'attività di scavo dell'Università degli Studi di Salerno dal 2017 al 2020, nell'ambito del progetto Ancient Appia Landscapes, evidenze di straordinario interesse storico archeologico per definire le forme di occupazione del territorio beneventano (impianto artigianale, antica città di Nuceriola, tracciato dell'Appia, luoghi di culto sanniti). I risultati di tali attività sono inseriti in relazioni e pubblicati dall'Università di Salerno su riviste specialistiche italiane e straniere. Analoghe evidenze, a maggior distanza, sono emerse durante l'attività per la realizzazione del progetto LaFrancesca.*

Il recupero in corso d'opera di un'importante asse stradale e di una villa rustica ha determinato rallentamenti nell'esecuzione dell'opera, la necessità di apportare varianti progettuali e di predisporre la dichiarazione di interesse culturale di una grande porzione dell'area. Considerato che la normativa relativa all'archeologia preventiva si pone l'obiettivo di evitare successivi fermi lavori, con conseguente aumento dei costi, a seguito di imprevisti rinvenimenti archeologici e considerate le Linee guida approvate con D.P.C.M. 14/02/2022, la Soprintendenza nella seduta della conferenza dei servizi del 22/07/2022 ha richiesto l'esecuzione di saggi archeologici prima dell'espressione del parere autorizzativo unico (Punto 5). Si precisa che tali aspetti di tutela in aree a rischio archeologico non sono in alcun modo rimandabili o posticipabili: “Nei casi in cui, sulla base dei dati raccolti, l'opera in fase di progettazione ricada in aree con rischio archeologico medio o alto, devono essere individuate le indagini più adeguate, in particolare saggi e scavi, per definire l'effettivo impatto sui depositi archeologici presenti nel sottosuolo e valutare con precisione costi e tempi di realizzazione. Saggi e scavi in estensione devono tuttavia essere contenuti entro le esigenze di un compiuto accertamento delle caratteristiche, dell'estensione e della rilevanza delle testimonianze individuate, al fine di evitare, con indagini eccessivamente estese, di portare alla luce testimonianze di cui è poi difficile assicurare la conservazione, valorizzazione e fruizione nell'ambito delle nuove opere. Ciò comporta la necessità di individuare preventivamente le aree nelle quali è ipotizzabile, sulla base dei dati disponibili, la presenza di depositi archeologici nel sottosuolo, in modo da modificare con tempestività i progetti delle opere che possano determinare interferenze incompatibili con i beni archeologici esistenti oppure con il loro contesto di giacenza” (DPCM 14/02/2022)” e concludendo come segue “ Si ribadisce quindi che le risultanze delle indagini archeologiche relative alla fase prodromica del procedimento hanno attestato che le opere in progetto risulterebbero interferenti con aree di dispersioni di materiale ceramico e laterizi, relative a una struttura o abitato di epoca romana, in una zona occupata in antichità dal tracciato della Via Appia, candidata come sito patrimonio dell'Umanità Unesco.

Seppur la struttura o la via Appia in questione potrebbero essere presenti nelle aree circostanti all'intervento, per maggiore cautela nei confronti di possibili contesti archeologici da tutelare conservati in subsidenza, questo Ufficio ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista in particolare all'articolo 25. Più in dettaglio ha richiesto, preliminarmente all'elaborazione della progettazione definitiva, l'esecuzione di saggi archeologici in corrispondenza delle suddette segnalazioni. Tali indagini preventive, i cui dati devono essere acquisiti prima dell'emissione del parere autorizzativo unico, sono infatti necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti

archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Questo Ufficio fa rilevare come la mancata applicazione, in tutto o in parte, della procedura prevista per l'archeologia preventiva può compromettere la tutela e la conservazione del patrimonio archeologico e paesaggistico dell'area e esporre l'intervento in oggetto a un elevato rischio di rinvenimenti archeologici in corso d'opera, con conseguenti rallentamenti nella realizzazione, aggravii di costi e possibili contenziosi. È infatti possibile che una simile evenienza possa costituire il presupposto per l'imposizione di varianti, anche sostanziali in corso d'opera e, in casi estremi, comporti l'impossibilità di realizzare l'opera pubblica."

Gli altri partecipanti intervengono in seno alla discussione rappresentando quanto segue:

- La Dirigente dello Staff 501792 chiede al proponente di illustrare il motivo per cui la società, ad oggi, non ha eseguito i saggi archeologici come richiesto dalla Soprintendenza atteso che i pareri negativi resi e la chiusura della conferenza di servizi sono esclusivamente legati alla mancata esecuzione dei predetti saggi che, come dichiarato dalla Soprintendenza, sono necessari prima dell'emissione del competente parere al fine di assicurare la tutela del bene archeologico.
- L'Avv. Canonaco, delegato dal proponente, in riscontro alla richiesta della Dirigente dello Staff 501792, dichiara che: *"le ragioni sono espone nelle osservazioni ritualmente trasmesse in data 28.10.2022 e che dalla lettura dei verbali si evince chiaramente che i saggi sono stati richiesti dalla Soprintendenza per la prima volta nella nota del 16.09.2022 e solo nella Conferenza di Servizi del 3.10.2022 è stato chiarito dalla Soprintendenza che tali saggi erano determinanti per l'emissione del parere. La ditta non è stata in alcun modo ostativa essendo venuta incontro all'esigenza della Soprintendenza di fare il piano dei saggi che è stato trasmesso e che non risulta ancora approvato così come non risulta approvato il nominativo dell'archeologo con il quale la Soprintendenza ha fatto un sopralluogo. Si rappresenta inoltre, come ricordato dalla stessa Soprintendenza, che in un analogo progetto la Soprintendenza ha espresso parere positivo con prescrizioni."*
- Il Responsabile del Procedimento precisa che nel corso della riunione dei lavori della Conferenza di Servizi del 22.07.2022 è stato chiesto ai soggetti convenuti di evidenziare eventuali elementi di criticità inerenti agli aspetti di reciproca competenza, la Soprintendenza per gli aspetti archeologici ha evidenziato la necessità dell'esecuzione di saggi preventivi prima dell'emissione del competente parere.
- Il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Periferiche dello Stato ed il Rappresentante Unico Regionale chiedono al proponente se ad oggi è disponibile all'esecuzione dei saggi archeologici da eseguire come richiesto dalla Soprintendenza prima dell'espressione del parere di competenza.
- Il proponente si dichiara disponibile ad iniziare i saggi e di continuarli all'esito dell'espressione del parere della Soprintendenza.
- L'Arch. Leva della Soprintendenza rappresenta che quanto proposto dal proponente non è accettabile in quanto il competente parere deve essere rilasciato sulla scorta degli esiti delle indagini archeologiche preventive richieste.
- La Dirigente della UOD 500203 rappresenta che la documentazione trasmessa dallo stesso proponente evidenzia che l'area è soggetta a tutela archeologica per la presenza di rischio medio-alto archeologico, la Soprintendenza pertanto, in data 22.07.2022, ha richiesto l'esecuzione di saggi archeologici onde verificare la presenza o meno di reperti archeologici e dunque al fine di poter superare un parere negativo. Il proponente ad oggi non ha eseguito i saggi richiesti. Atteso che il compito delle Amministrazioni è bilanciare gli interessi pubblici con quelli privati ad oggi la mancata esecuzione a far data dalla seduta della conferenza di servizi del 22 luglio 2022 non consente di poter garantire la tutela di un area tutelata archeologicamente. Evidenzia inoltre che la *ratio* della norma è negli stessi interessi del proponente per evitare che si rilascino autorizzazioni su aree che potrebbero in fase esecutiva rivelarsi inadatte alla realizzazione del progetto.

Alla luce della valutazione delle osservazioni presentate dal proponente da parte dei partecipanti alla conferenza per gli aspetti di rispettiva competenza e della discussione delle stesse vengono espressi

i seguenti pareri:

- L'arch. Leva per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Caserta e Benevento, viste le osservazioni presentate dal proponente, richiamato quanto sopra rappresentato dal dott. Foresta e di quanto già rappresentato con nota prot. 19790 del 16.09.2022 e nel corso delle precedenti riunioni dei lavori della Conferenza di Servizi, considerato che dalla documentazione trasmessa dallo stesso proponente risulta che gli interventi di progetto ricadono nell'areale dove è stato ipotizzato che si trovi il tracciato dell'antica Via Appia, considerato che dalla prima richiesta del 22.07.2022 di esecuzione di saggi archeologici preventivi il proponente non si è adoperato come richiesto per l'esecuzione dei saggi, esprime parere negativo ai sensi dell'art. 28, comma 4, del D.lgs. 42/04 e dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016 in quanto il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni archeologici sui quali esso è destinato ad incidere, pertanto il parere negativo della Soprintendenza rientra nella fattispecie dell'art. 26 co.2 del D.lgs. 42/2004.
- La dirigente dello Staff 501792 (Autorità competente in materia di VIA Regionale) conferma il parere negativo in quanto è stato ribadito che il progetto così come presentato non consente la tutela del bene archeologico pertanto considerato il parere negativo espresso dal rappresentante della Soprintendenza con le relative motivazioni compreso il richiamo, della fattispecie in esame, all'art. 26 co.2 del D.lgs. 42/04 e di tutto quanto sopra dichiarato dallo stesso, in applicazione dell'art. 26 co.2 del D.lgs. 42/2004 che, tra l'altro, in tale eventualità, prevede il potere inibitorio della Soprintendenza, esprime parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale.
- La Dirigente della UOD 500203 viste le osservazioni trasmesse dal proponente e tutto quanto prima discusso e dichiarato, conferma le motivazioni ed il parere negativo reso nel corso della riunione del 18.10.2022 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003
- L'Arch. Iadicicco per il Comune di Benevento, nel caso specifico riteneva e ritiene a tutela del possibile ritrovamento del bene archeologico che la stessa tutela potesse esprimersi con scavi da realizzarsi prima dell'inizio dei lavori e che riguardo l'area limitata di alto interesse archeologico, sopraggiunta con ulteriori indagini eseguite dalla ditta in questione, solo e soltanto per quell'area si sarebbe dovuto procedere a scavi preventivi. Per tutto quanto considerato il Comune esprime parere favorevole.
- Il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Periferiche dello Stato, ai sensi del comma 4 dell'art. 14-ter della L. 241/90, viste le osservazioni trasmesse dal proponente e quanto discusso nel corso della odierna riunione dei lavori, richiamati i nulla osta e le comunicazioni di non competenza agli atti del procedimento resi dalle Amministrazioni periferiche dello Stato, visto il parere non favorevole dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento e le relative motivazioni attinenti alla tutela dell'interesse archeologico, ritiene prevalente il parere della Soprintendenza e conferma il parere univoco e vincolante non favorevole al progetto in argomento.
- Il Rappresentante Unico della Regione Campania nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art.14, comma 4, della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., visto il parere negativo sopra reso di Valutazione di Impatto Ambientale in applicazione dell'art. 26, comma 2 del D.lgs. 42/2004, sulla base dei pronunciamenti degli Uffici Regionali già agli atti del procedimento e di quelli resi nella odierna seduta della Conferenza di Servizi conferma il seguente parere univoco e vincolante: *"Valutati tutti i pareri sopra elencati e i contributi forniti dagli uffici regionali comparativamente, si è addivenuti ad un giudizio di prevalenza che si concretizza, per le motivazioni seguenti e per quelle contenute nei singoli pareri non favorevoli citati, in un parere non favorevole alla realizzazione del progetto inerente alla costruzione e l'esercizio dell'Impianto fotovoltaico per produzione energia da fonte solare (parco fotovoltaico) da 9 MWp denominato BENEVENTO 10 da realizzarsi nel Comune di Benevento" oggetto dell'istanza presentata dalla Resit BN10 s.r.l. ed oggetto del presente procedimento attivato ai sensi di quanto previsto dall'art.27-bis del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.. A tal uopo si è tenuto conto della rilevanza e delle motivazioni dei pareri espressi, del ruolo che i diversi uffici regionali assumono in sede di conferenza, nonché delle leggi di settore. In tale ottica è stato ritenuto prevalente il parere non favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale ed il parere non favorevole con le relative motivazioni, espresso dalla U.O.D. 50.02.03 "Energia,*

Efficientamento e risparmio energetico, Green economy e Bioeconomia” della Regione Campania in relazione all’emanazione del provvedimento di autorizzazione unica ex art.12 del D.lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii. (alla quale ultima è attribuito dalle norme di settore carattere di riferimento di primario rilievo ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili)”.

- Ai sensi dell’art. 14 quater della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento conclude quanto segue: “viste le osservazioni del proponente, le dichiarazioni e le relative motivazioni rese nella discussione in seno all’odierna riunione, vista la posizione espressa dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato, dal Rappresentante della Regione Campania e le posizioni espresse dai Rappresentanti Unici delle Amministrazioni e degli Enti nella conferenza di servizi, visti gli assensi senza condizioni acquisiti ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990, in particolare visti:

- il parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale reso in applicazione dell’art. 26 co.2 del D.lgs. 42/2004;
- il parere sfavorevole della UOD 500203 della Regione Campania al rilascio dell’Autorizzazione Unica ex art. 387/2003, alla quale ultima è attribuito dalle norme di settore carattere di riferimento di primario rilievo ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili;
- i pareri non favorevoli resi dal Rappresentante della Regione Campania e dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni Periferiche dello Stato per le motivazioni negli stessi pronunciamenti indicate;
- il parere non favorevole della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Province di Benevento e Caserta espresso anche in ordine alla non compatibilità del progetto con la tutela dei beni archeologici di cui all’art. 26 co.2 del D.lgs. 42/04 e viste le motivazioni riportate nell’odierna riunione;

considerato che:

- seppur nella divaricazione delle posizioni in seno alla conferenza di servizi si è svolto il contraddittorio inerente alla vicenda in esame;
- tutti i soggetti intervenuti alla conferenza hanno avuto la possibilità di percepire i contenuti, le motivazioni e gli effetti dei pareri non favorevoli avendo la facoltà di controdedurre;
- La Soprintendenza ha indicato nell’esecuzione dei sondaggi archeologici il superamento dell’eventuale parere non favorevole;
- Nel corso della odierna riunione il proponente ha ribadito di non voler eseguire i saggi archeologici prima dell’espressione dei competenti pareri ma solo prima dell’inizio dei lavori.
- Il proponente nella odierna seduta alla richiesta dei Rappresentanti Unici dello Stato e della Regione Campania non ha fornito ulteriori motivazioni per la mancata esecuzione dei saggi archeologici riportandosi nelle osservazioni del 28.10.2022
- L’espressione dei pareri in sede di Conferenza è stata posticipata al fine di consentire al proponente di eseguire o quantomeno dare inizio ai saggi archeologici;
- La Soprintendenza ha fatto rilevare che “la mancata esecuzione di tutto o in parte dell’archeologia preventiva può compromettere la tutela e la conservazione del patrimonio archeologico e paesaggistico dell’area e esporre l’intervento in oggetto a un elevato rischio di rinvenimenti archeologici in corso d’opera, con conseguenti rallentamenti nella realizzazione, aggravii di costi e possibili contenziosi. È infatti possibile che una simile evenienza possa costituire il presupposto per l’imposizione di varianti, anche sostanziali in corso d’opera e, in casi estremi, comporti l’impossibilità di realizzare l’opera pubblica.”

per quanto visto e considerato ritiene prevalenti i pronunciamenti, per le motivazioni riportate, non favorevoli di Valutazione di Impatto Ambientale, della UOD 500203 della Regione Campania, della Soprintendenza, del Rappresentante Unico Regionale e del Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato espressi in sede di Conferenza di Servizi in quanto si ritiene abbiano un peso specifico superiore alle altre per l’importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto, pertanto determina la conclusione con esito non favorevole della Conferenza di Servizi in ordine al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per il progetto “Impianto fotovoltaico per produzione energia da fonte

solare (parco fotovoltaico) da 9 MWp denominato BENEVENTO 10 da realizzarsi nel Comune di Benevento” – Proponente RESIT BN10 S.r.l.

RITENUTO per quanto sopra premesso, considerato e rilevato

- a. alla luce di tutto quanto sopra esposto sussistano motivi ostativi al rilascio, ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. 3/4/2006 n. 152 ss.mm.ii., del Provvedimento autorizzatorio unico regionale inerente al progetto *“Impianto fotovoltaico per produzione energia da fonte solare (parco fotovoltaico) da 9 MWp denominato BENEVENTO 10 da realizzarsi nel Comune di Benevento”* CUP 8988 proposto dalla società RESIT BN10 S.r.l.
- b. occorre conseguentemente adottare, a conclusione del procedimento, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza;

DATO ATTO CHE:

- il proponente RESIT BN10 S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n. 686/2016, la cui attestazione è agli atti dello Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- il Verbale della Conferenza di Servizi del 02/11/2022 che costituisce il Rapporto Finale è stato trasmesso ai partecipanti, in data 08.11.2022, attraverso l'applicazione Adobe Acrobat Sign ai fini della sottoscrizione.
- In data 14.11.2022 l'Avv. Canonaco, delegato della società RESIT BN10 S.r.l., ha richiesto, con nota trasmessa a mezzo pec, di apportare alcune modifiche, ivi indicate, al verbale del 02.11.2022.
- Lo Staff 501792 con nota prot. PG/2022/0578266 del 22/11/2022 in riscontro alla richiesta dell'Avv. Canonaco ha comunicato che le modifiche richieste, per le motivazioni ivi riportate, non erano accoglibili a meno di quella riportata al punto 2) ed ha invitato il proponente, stante il decorrere dei tempi, a provvedere alla firma del Rapporto Finale entro e non oltre il 23.11.2022, precisando che decorso detto termine, si sarebbe provveduto comunque alla pubblicazione del verbale sulle pagine web regionali onde consentire gli adempimenti consequenziali e la chiusura del procedimento.
- In data 28/11/2022 con nota prot. PG/2022/058833 lo Staff 501792, preso atto che la società RESIT BN10 non ha provveduto alla sottoscrizione del Rapporto Finale del 02.11.2022, sottoscritto da tutti gli altri soggetti che hanno partecipato alla riunione, ha comunicato la pubblicazione del verbale del 02.11.2022 Rapporto Finale comprensivo degli allegati sul sito web regionale al seguente link:
http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIASVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8988_prot_2021.260309_del_13-05-2021.via precisando che il verbale reca in allegato le osservazioni del proponente del 28.10.2022 come richiesto al punto 2) della nota dell'Avv. Canonaco del 14.11.2022.

VISTI

- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 104/2017;
- la D.G.R.C. n. 680/2017;
- la D.G.R.C. n. 48/2018;
- la L. 108 29.07.2021

alla stregua delle conclusioni della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. PG/2022/029151 del 03/06/2022 dello STAFF 50.17.92 “Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali” della Regione Campania, per le motivazioni sopra riportate che qui si intendono riportate e trascritte, nonché per le

motivazioni contenute nella conclusione e nei pronunciamenti espressi in sede di Conferenza di Servizi come esplicitati nell'allegato Rapporto Finale del 02/11/2022

DECRETA

1. il diniego al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006, di cui all'istanza acquisita al protocollo regionale n. 260309 del 13.05.2021, per la realizzazione e l'esercizio del progetto denominato *"Impianto fotovoltaico per produzione energia da fonte solare (parco fotovoltaico) da 9 MWp denominato BENEVENTO 10 da realizzarsi nel Comune di Benevento"* **CUP 8988** proposto dalla società RESIT BN10 S.r.l.;
2. di allegare al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il Rapporto Finale della Conferenza di Servizi (con allegati) del 02/11/2022 predisposto ai sensi del paragrafo 6.2.4.5 *"Indicazioni per lo svolgimento della Conferenza di Servizi"* del documento *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania"* approvato con D.G.R.C. n.680 del 7 novembre 2017;
3. di pubblicare il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione tecnica ed amministrativa già pubblicata inerente il procedimento in argomento, all'indirizzo **http://vias.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8988_prot_2021.260309_del_13-05-2021.via**;
4. di comunicare a mezzo pec l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento al citato indirizzo web ai fini della completa conoscenza dello stesso alla Società Resit BN10 S.r.l. ed a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento;
5. di rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC; 7. di trasmettere il presente atto alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio